

CASO N. 1

I genitori di un alunno autistico chiedono la partecipazione alle attività scolastiche del proprio figlio, iscritto alla prima classe di un istituto tecnico industriale, di due psicologi che si dovrebbero alternare per un totale di 16 ore.

Il ragazzo ha già l'insegnante di sostegno e l'educatore che coprono tutto il tempo scuola. I genitori vorrebbero la compresenza in classe di queste ulteriori figure. Chiedono inoltre di poter far uscire dalla scuola il ragazzo quando gli insegnanti o gli psicologi lo ritenessero necessario e farlo rientrare dopo qualche tempo.

Come devo rispondere a queste due richieste

CASO N. 2



Nell'IC di xxxxx è iscritta un'alunna di 10 anni con grave handicap che la costringe alla permanenza a casa. La famiglia lo scorso anno ha fatto richiesta di scuola a domicilio e la scuola ha risposto disponendo 4 ore settimanali con un insegnante di sostegno che si è recata regolarmente a casa dell'alunna. Le particolari terapie della b. hanno reso necessario un orario pomeridiano, due volte alla settimana.

La scuola ha fatto richiesta di finanziamento alla regione xxxxx per un progetto di scuola a domicilio, utilizzando a partire da aprile l'insegnante di sostegno su un altro alunno (certificato tardi) e pensando di utilizzare il finanziamento per le ore aggiuntive dell'insegnante prestate nel pomeriggio.

Ad oggi non abbiamo ricevuto alcunché neanche come avviso di rimborso futuro, l'insegnante in questione non intende recarsi dalla bambina in orario pomeridiano e non sono certa sia stata lecita la procedura seguita lo scorso anno.

Chiedo:

1. La scuola deve garantire il diritto allo studio dell'alunna predisponendo un piano delle attività appositamente organizzato sulle esigenze della stessa, in termini di ore di intervento e orario?
2. La scuola può obbligare la docente di sostegno a recarsi presso l'abitazione della bambina (la famiglia vuole proprio QUELLA insegnante perché formata a spese della scuola in particolari modalità d'intervento)?
3. L'intervento pomeridiano va riservato solo ad interventi aggiuntivi come da Vademecum?
4. Dobbiamo pensare anche ad un intervento con ins. curricolare?

CASO N. 3

Nella scuola secondaria di primo grado XXXX vi è un'alunna in sedia a rotelle che necessita essere sollevata da due persone per andare in bagno. La ragazza è piuttosto pesante (circa 50 kg). Il personale ATA ritiene che non rientri nel proprio mansionario sollevare la ragazza di peso e collocarla in bagno.

Considerato che il CCNL indica tra i compiti del personale ATA quello di aiutare i ragazzi disabili in bagno (in maniera piuttosto generica) vorrei sapere vista la situazione particolare chi deve svolgere tale compito.

C'è anche il problema di chi l'accompagni in palestra che è fuori dall'edificio scolastico e necessita di superare una salita piuttosto ripida per cui il prof di educazione fisica è in allarme.

Il Comune a cui mi sono rivolta ritiene che sia compito dei collaboratori scolastici e comunque non ha i fondi per far fronte alle esigenze della ragazza se non in minima parte. Io ho già chiesto alcuni mesi fa un assistente per l'autonomia ma verbalmente l'assistente sociale mi ha ribadito che non ci sono fondi per far fronte alle diverse esigenze.

Come fare per garantire alla ragazza i suoi diritti.

RISOLUZIONE CASI del 24/10/16



INDICAZIONI DI RIFERIMENTO:

RISOLUZIONE CASO N. 1

- L'ALUNNO HA GIA' AVUTO DALLA SCUOLA QUANTO DI MEGLIO POTEVA OFFRIRE (DOC. DI SOSTEGNO ED EDUCATORE CHE COPRONO TUTTO IL TEMPO SCUOLA)
- L'AGGIUNTA DI 2 PSICOLOGI per n. 16h IN CLASSE (proposta dai genitori che penserebbero al loro compenso) NON NUOCEREBBE ALL'ALUNNO, TUTTAVIA DAL PUNTO DI VISTA DIDATTICO ANDREBBE REGOLATA DA UN PROGETTO DEL CDC CON IL CONTRIBUTO DEI 2 PSICOLOGI SUL QUALE IL CDC DOVREBBE DELIBERARE
- ANCHE L'EVENTUALE BREVE USCITA DA SCUOLA DEL RAGAZZO CON L'INSEGNANTE O GLI PSICOLOGI ANDREBBE REGOLAMENTATA: IL RAGAZZO VA SEMPRE AFFIDATO AD UN DOCENTE O UN AUSILIARIO CHE PROVVEDA ALLA NECESSARIA VIGILANZA SU DI LUI

SULL'INTERVENTO DI PSICOLOGI IN CLASSE PIU' IN GENERALE SI RINVIA ALL'ART. 1 L. 18/2/1989 N. 56 CHE PREVEDE CHE *“la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”*.

LE INFORMAZIONI PERSONALI COINVOLTE NELL'ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA' COSTITUISCONO DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E COME TALE VANNO TRATTATI (ART. 4, co. 1, lett. d) d. lgs.vo n. 196/2003 – codice privacy).

E' NECESSARIO ALLORA PORSI IL PROBLEMA DEL CONSENSO DEI GENITORI AL TRATTAMENTO DI TALI DATI PREVIA IDONEA E SPECIFICA INFORMATIVA EX ART. 13 d. lgs.vo 196/2003.

RISOLUZIONE CASO 2

- DALLA DESCRIZIONE DELLA GRAVITA' DI DISABILITA' DI CUI PARE AFFETTA L'ALUNNA, SI POTREBBE RIENTRARE IN UNO DEI RARI CASI DI DEROGA ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE DI CUI ALLA SENT. CASS. Sez penale, 47110 del 5/12/2012.
- IN OGNI CASO VISTA LA *RATIO* DELLA 104/92, IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE VA SEMPRE GARANTITO
- LA SCUOLA POTREBBE TRAMITE UN PROGETTO SPECIFICO E L'INTERVENTO DEL GLH, CHIEDERE ALL'USR DI FRUIRE DI RISORSE FINANZIARIE CHE CONSENTANO DI FRUIRE DI ALCUNE ORE DI DOCENZA A CASA "AGGIUNTIVE" (ISTRUZIONE DOMICILIARE – v. Linee Guida 2003) OLTRE ALL'INS. DI SOSTEGNO IN ORGANICO DI FATTO CONCESSO.
- IN ALTERNATIVA IL CDI POTREBBE DELIBERARE UN CERTO NUMERO DI H. DA RETRIBUIRE CON FONDO DI ISTITUTO SEMPRE SULLA BASE DI UNO SPECIFICO PROGETTO
- SULL'INS. CHE SI RECHERA' AL DOMICILIO DELL'ALLIEVA, SARA' IL DIRIGENTE SCOL. A DOVERLO INDIVIDUARE CON RIFERIMENTO AD ALCUNI CRITERI ESPLICITATI CON INFORMATIVA PREVENTIVA ALLE OO.SS.
- L'INSEGNAMENTO DOMICILIARE DOVRA' ESSERE COLLOCATO IN FASCE ORARIE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELL'ALLIEVA (MARGINI DI FLESSIBILITA')

RISOLUZIONE CASO N. 3

- LINEE GUIDA 4/8/2009 CHE RIMANDANO ALLA NOTA MIUR 339 DEL 30/11/2001 IN MERITO ALLE COMPETENZE DEGLI EE.LL. CIRCA L'OBBLIGO DI FORNIRE ASSISTENZA SPECIALISTICA DA SVOLGERSI CON PERSONALE QUALIFICATO SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA AI SENSI DELLA L. 104/92.

- OBBLIGHI DEL PERSONALE ATA, AREA A dal ccnl scuola: *“presta ausilio materiale agli alunni portatori di h nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse,, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con rif. alle attività previste dall'articolo 47”*.

- ART. 47 = TRA GLI INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA VI SONO QUELLI RELATIVI ALL'ASSISTENZA ALLA PERSONA, ALL'ASSISTENZA ALL'H E AL PRONTO SOCCORSO PER CUI I COLLABORATORI CHE HANNO il cd ART. 7 SONO RETRIBUITI IN PIU' E SONO TENUTI.....

- TUTTAVIA IN UN CASO COME QUESTO PUO' ESSERE NECESSARIO ANCHE L'ASSISTENTE ALLA PERSONA (FORMALE RICHIESTA ALL'ENTE LOCALE DOPO RIUNIONE DEL GLH)